

Piazza 28 Ottobre 1918 nr. 1  
Telefono (0438) 466111  
Telefax (0438) 466190  
Codice fiscale: 82002770269  
Partita Iva: 00670660265



COMUNE DI  
**SANTA LUCIA DI PIAVE**  
*Provincia di TREVISO*

**COPIA**

**Deliberazione n.° 41**  
in data 28/12/2015

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO REGIONALE (L.R. N. 1/2012). APPLICAZIONE DELLA "CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI" (RATIFICATA CON LEGGE N. 302/1997) AL POPOLO VENETO (ART. 2 LEGGE STATUTARIA N. 1/2012)**

L'anno 2015, addì **ventotto** del mese di dicembre alle ore **20.30** nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in seduta Pubblica sessione Ordinaria ed in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	SZUMSKI RICCARDO	X		7	SAMOGIN MARTINA	X	
2	PELLEGRINI FRANCESCA	X		8	PUCCI PASQUALE		X
3	BELLOTTO LUCA	X		9	BOTTEGA JENNY		X
4	SOSSAI ENEA	X		10	BARIVIERA LUIGI	X	
5	CIULLO GIANCARLO	X		11	SOSSAI RICCARDO	X	
6	MARCON FEDERICA	X					
				TOTALI		9	2

Assiste alla seduta il Sig. MUNARI GIUSEPPE Segretario del Comune.

Assume la presidenza il Sig. SZUMSKI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Scrutatori: MARCON FEDERICA, SAMOGIN MARTINA, BARIVIERA LUIGI

### PARERI DI COMPETENZA

(art. 49 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni)

Parere non necessario in ordine alla Regolarità Tecnica	Parere non necessario in ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITI** gli interventi del sig. Loris Mazzorato, Sindaco di Resana e del prof. Loris Palmerini, promotori dell'iniziativa e presenti in aula che, su invito del Sindaco, relazionano sulla proposta all'Ordine del Giorno e la discussione che ne è seguita il cui testo, deregistrato da supporto informatico è riportato in allegato;

**VISTO** l'art.1 comma 2 dello statuto della Regione Veneto (legge regionale n.11 gennaio 2012) *"Il Veneto è costituito dal popolo veneto..."* e ancora all'art. 2 comma 1 *"L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia."*, mentre il comma 2 dice che *"La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio."*, ed infine all'art.4 *"La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea."*, che riconoscono l'esistenza del popolo veneto ed anche il diritto di "autogoverno" nei territori ove esso è presente in Italia ed in conformità alla sua storia conformemente agli elementi già presenti nella legge costituzionale n.340 del 1971 approvata dal parlamento italiano con procedimento aggravato;

**VISTA** la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n.157 ratificata dalla Repubblica con legge n.302/1997) che impone alla Repubblica Italiana di rispettare alcuni diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali che la stessa convenzione all'articolo 1 definisce *"parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo"* e che queste previsioni speciali pongono i diritti della minoranza nazionale in uno status differenziato di protezione nel loro territorio rispetto alle normali politiche dello stato in quanto per la convenzione sono necessarie garanzie al fine di preservare l'identità e la cultura della minoranza, misure che non possono essere considerate discriminatorie rispetto alla maggioranza ai sensi dell'art.4 della Convenzione che recita *"1.Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata. 2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali. 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione."*, e per altro un sistema analogo di tutele speciali si realizza già nell'ordinamento italiano nel Alto Adige-Sud Tirolo, sebbene questo sia la conseguenza di altre norme;

**VISTA** la sentenza n. 312/1983 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che anche negli stessi ambiti riservati alla legge statale le Regioni possono legiferare quando altre norme costituzionali attribuiscono loro una qualche potestà legislativa;

**DATO** che la materia delle "minoranze nazionali" non è citata nella Costituzione italiana ed è una materia diversa dalle minoranze linguistiche in quanto oggetto di convenzioni differenziate del Consiglio d'Europa, per l'art.117 c. 4 Cost. *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"* ( e da quanto già citato sopra: *"La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea"* - Art. 4 statuto della regione Veneto) e che il Consiglio della Regione Veneto, oltre che nel suo statuto, anche nella Risoluzione 42/1998 e nella Risoluzione 44/2012, ha riconosciuto il "popolo veneto" affermandone l'esistenza giuridica, statuendo che il "popolo veneto" non è una entità astratta o di fantasia ma esiste in quanto soggetto di diritto internazionale unitosi all'Italia quale popolo sovrano nel 1866, avente propria storia, lingua ed identità, e che gode dei

diritti internazionali di ogni popolo di cui alla L.n.881/1977, in pratica riconoscendone le caratteristiche di minoranza nazionale;

**VISTI** l'art. 5 comma 1 dello statuto della regione Veneto (*“La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale”*), l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana (*“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”*) e visto l'art.117 c.4 Cost, per cui la competenza delle minoranze nazionali è assegnata alla regione in quanto non altrove assegnata, ma anche per recepimento dell'ordinamento internazionale, da parte della Regione Veneto;

**VISTO** che non è necessario il riconoscimento legale della esistenza del “popolo veneto”, in quanto esso è già avvenuto ed è un fatto legale indiscutibile sul piano del diritto, e questo richiede agli organi dello Stato (del quale la regione ne è suo rappresentante nel territorio) il rispetto della “Convenzione quadro sulle minoranze nazionali” L.n.302/1997, in tutti gli ambiti, compreso il pieno bilinguismo nei posti dell'amministrazione pubblica, canali televisivi e giornali dedicati alla lingua della minoranza nazionale, riserve speciali in ogni organo delle istituzioni atti a garantire la partecipazione effettiva degli appartenenti alla minoranza alle decisioni che li riguardano, cartellonistica stradale bilingue, scuole e istituti di formazione bilingue con prima lingua quella minoritaria, e questo indipendentemente dal riconoscimento legale della lingua della minoranza come lingua minoritaria, ma per il fatto di essere la lingua della minoranza nazionale;

**VISTO** che l'art. 5 comma 1 dello statuto della regione Veneto che afferma (*“La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale”*), e l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma (*“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”*), e l'art. 2 Cost. afferma (*“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ..”*);

**CONSIDERANDO** che la lingua veneta è riconosciuta con il codice “vec” nella standardizzazione internazionale ISO 639-3 che elenca i codici delle diverse lingue del pianeta ed è riconosciuta fra le lingue minoritarie europee nel rapporto 4745 dal 1981 del Consiglio d'Europa, ed è inoltre censita dall'UNESCO nell’”Libro rosso delle lingue in pericolo” tra le lingue meritevoli di tutela;

**VISTO** che in data 2 dicembre 2013 il Consiglio comunale di Limena (PD) con delibera n° 70 ha presentato “RICHIESTA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL RISPETTO DELLA 'CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI' (RATIFICATA CON L.N.302/1997 DAL PARLAMENTO ITALIANO)” ma a questo non è seguito alcun atto regionale;

**VISTO** l'art.20 comma 2 della legge statutaria regionale n. 1 del 17 aprile 2012, che in tema di iniziativa delle leggi regionali recita *“L’iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.”*;

**DATO ATTO** che non si rende necessario acquisire i pareri dei Responsabili dei Servizi di cui art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico-amministrativo.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (il consigliere della lista “Alleanza Santa Lucia Democratica”, Luigi Bariviera ed il Consigliere della Lista “Cittadini per Santa Lucia”, Riccardo Sossai), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato progetto di legge regionale e la relazione che ne illustra il contenuto e le finalità, disponendone l'invio al Presidente del Consiglio Regionale affinché il Consiglio stesso lo approvi nel più breve termine possibile (dato il pericolo di cambiamento dell'art.117 della Costituzione) e comunque non oltre i 6 mesi previsti dall'art.20 comma 6 dello statuto regionale;
2. di incaricare il Sig. Sindaco di attivarsi presso altre Amministrazioni Comunali affinché identica delibera venga emanata dai rispettivi Consigli Comunali e di determinare, in concerto con essi, come eventualmente richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio Regionale e come determinare il primo firmatario ai sensi dell'art.20 comma 5 dello Statuto Regionale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (il consigliere della lista “Alleanza Santa Lucia Democratica”, Luigi Bariviera ed il Consigliere della Lista “Cittadini per Santa Lucia”, Riccardo Sossai), resa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

Fto SZUMSKI RICCARDO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Fto MUNARI GIUSEPPE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(artt. 124 D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e 32, co. 1, L. 69/2009)**

N. .... Reg. Albo Pretorio "on line"

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 32 c.1 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi.

Addi .....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fto \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Lì, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO